ORDINANZA N. 33 /2023

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D. Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D. Lgs. n.169/2016;

VISTO il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la ordinanza n. 38/21, come modificata dall'ordinanza n. 81/22, relativa alla individuazione di un'area demaniale marittima di mq 310 quale area di cantiere per la fornitura con installazione delle infrastrutture di security nel porto di Salerno;

VISTA la nota prot. 13896 del 17.5.23 dell'Ufficio Tecnico con cui si comunicava l'avvenuto sgombero di ogni mezzo e materiale associati alla attività di cantiere e si richiedeva la revoca delle ordinanze sopra citate;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE

ORDINA

Art.1

Le ordinanze n. 38/21 e n. 81/22, sono abrogate.

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, lì 25 MAG. 2023

IL PRESIDENTE